



LEGA PRO

COMUNICATO N. 37/DIV – 15 OTTOBRE 2026

37/119

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARA DEL 14 OTTOBRE 2026

7^ GIORNATA ANDATA

GIRONE B

LATINA ATALANTA U23 (*)
(*) preannuncio di reclamo

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 15 ottobre 2026, rilevato che la Società ATALANTA U23 ha presentato formale riserva scritta in relazione alla non conformità dell'altezza delle porte di gioco, sospende il giudizio in merito all'omologazione del risultato, fatti salvi i provvedimenti disciplinari assunti a carico di tesserati per quanto in atti, come di seguito riportati.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CACIOLI LUCA (ATALANTA U23)

per avere, al 7° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro e un comportamento antisportivo nei confronti di un tesserato avversario, in quanto:

- A) protestava platealmente nei confronti dell'Arbitro per contestarne l'operato;
- B) invitato alla calma dal IV Ufficiale, iniziava un diverbio a distanza con l'allenatore della squadra avversaria, proferendo nei suoi confronti una frase gravemente minacciosa.



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



Valutate ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere, ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 1 lett. a) e 39 C.G.S. (r. IV Ufficiale).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

POUNGA DIGNE KAE LAS (ATALANTA U23)

per avere, al 47° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, a gioco in svolgimento, lo colpiva con un pugno al volto, senza provocargli conseguenze.

Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell'art. 13, comma 2, C.G.S., misura della sanzione in applicazione dell'art. 38 C.G.S., considerato, da una parte, la natura del gesto perpetrato (palesamente intenzionale e idoneo a provocare conseguenze lesive) e la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo e, dall'altra, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario ostative alla ripresa del gioco.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (II INFR)

MISITANO GIULIO (ATALANTA U23)
ERCOLANO EMANUEL (LATINA)

AMMONIZIONE (I INFR)

SIMONETTO FEDERICO (ATALANTA U23)
KEITA CHEICK (LATINA)
PARODI GIULIO (LATINA)
SYLLA CHEIKH YOUSSEUP (LATINA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto

campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 15 Ottobre 2026

IL PRESIDENTE
Matteo Marani